



**TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
TRIESTE**

v. Zanetti, n. 2

tribsorv.trieste@giustizia.it

Prot. n. /2020

Trieste, 9 aprile 2020

Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica
Ai Sigg. Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di

TRIESTE

GORIZIA

PORDENONE

UDINE

VENEZIA

Ai Sigg. Presidenti delle Camere Penali di

TRIESTE

UDINE

GORIZIA

PORDENONE

VENEZIA

Ai sigg. Direttori delle Case Circondariali di

GORIZIA

PORDENONE

TOLMEZZO

TRIESTE

UDINE

All'Uiepe di VENEZIA

All'Udepe di TRIESTE

All'Uepe di UDINE

Ai magistrati di sorveglianza

e, p.c. All'Ufficio di Sorveglianza di UDINE

Oggetto: Rinvii d'ufficio delle udienze del Tribunale di Sorveglianza ai sensi dell'art. 36, 1° comma del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (in G.U. n. 94 del 8.4.2020).

La norma in oggetto ha prorogato al 11 maggio 2020 il termine del 15 aprile 2020, già previsto dall'art. 83, 1° e 2° comma del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (*"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*), pubblicato in G.U. n. 70 del 17-3-2020.

Il 1° comma dell'art. 83 del decreto-legge in questione prevedeva che dal 9 marzo e sino al 15 aprile 2020 le "udienze" dei procedimenti penali pendenti fossero rinviate a data successiva al 15 aprile 2020.

Il rinvio in questione va oggi dunque disposto a data successiva al 11 maggio 2020.



Oggi come ieri va ricordato che tale rinvio non riguarda: 1) i procedimenti in cui siano state richieste o applicate misure di sicurezza detentive; 2) tutti i procedimenti a carico di persone detenute (ivi inclusi gli arrestati domiciliari ed i detenuti domiciliari: n.d.r.) purché le stesse, ovvero i loro difensori, facciano espresa richiesta che si proceda (vanno però in ogni caso trattati i procedimenti in cui sia stata sospesa cautelativamente una misura alternativa ai sensi dell'art. 51 *ter* o.p.); la richiesta è necessaria anche per i soggetti interessati all'applicazione di misure di sicurezza non detentive; 3) i procedimenti camerale in senso stretto, in cui cioè non è prevista la partecipazione delle parti, non rientrando i medesimi nella nozione di "udienza" in senso tecnico (la *ratio* del decreto-legge è infatti quella di evitare il più possibile l'accesso agli uffici giudiziari).
Ne viene che tutti i procedimenti collegiali riguardanti soggetti liberi, già citati per **le udienze fissate per i giorni 21 aprile, 28 aprile e 5 maggio 2020, saranno rinviati fuori udienza mediante controcitazione da effettuarsi con avviso al solo difensore ai sensi del disposto di cui al comma 13° dello stesso art. 83.**

Si rammenta poi che slitta al 11 maggio 2020, ad eccezione dei tre casi sopra elencati, la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto (ove invece il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, lo stesso viene differito alla fine del periodo medesimo).

IL PRESIDENTE

G.M. Pavarin

G.M. Pavarin